



CITTA' DI SAN DANIELE DEL FRIULI

**Regolamento Comunale per l'applicazione delle
sanzioni amm.ve per le violazioni ai regolamenti
comunali e alle ordinanze comunali**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 26.10.2001, esecutiva per
vidimazione CO.RE.CO. di Udine Reg. n.5789 del 27.12.2001.

ARTICOLO 1
GENERALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) IL presente Regolamento, così come previsto dallo Statuto Comunale, disciplina la procedura per l'applicazione delle sanzioni alle violazioni a norma di Regolamenti e Ordinanze comunali.
- 2) Il Consiglio comunale approva i Regolamenti comunali che possono contenere norme di comportamento e relative sanzioni pecuniarie amministrative.
- 3) Il Sindaco o i Responsabili dei Servizi adottano le Ordinanze ordinarie, nelle materie dei Regolamenti comunali, che possono a loro volta contenere ulteriori norme di comportamento e relative sanzioni pecuniarie amministrative.
- 4) Le Ordinanze contingibili ed urgenti non sono comprese nelle previsioni del presente Regolamento.
- 5) Le sanzioni amministrative per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali sono:
 - il pagamento di una somma di denaro;
 - la confisca amministrativa;
 - la rimozione delle opere abusive;
 - il ripristino dello stato dei luoghi.

ARTICOLO 2
VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali consistono nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a Euro 6,00 (lire 11.620) e non superiore a Euro 500,00 (lire 968.130).
2. Le violazioni ai Regolamenti comunali in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da Euro 50,00 (lire 96.810) a Euro 500,00 (lire 968.130).
3. Le violazioni alle ordinanze sindacali in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento, sono punite con la sanzione pecuniaria Euro 25,00 (lire 48.410) a Euro 250,00 (lire 484.070).
4. Fermo restando il rispetto della normativa generale in materia, gli importi stabiliti dal presente articolo saranno adeguati nella loro entità così come previsto all'articolo 195 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada).

ARTICOLO 3
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. All'accertamento delle violazioni alle norme dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali provvedono gli appartenenti al Corpo di Polizia Comunale.
2. Le funzioni inerenti all'istruzione ed alla gestione del procedimento sanzionatorio amministrativo, conseguente all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, sono attribuite al Corpo di Polizia Comunale salvo che per le violazioni al Regolamento Edilizio, che sono attribuite al Responsabile del Servizio Edilizia Privata.

ARTICOLO 4
SEQUESTRO E CONFISCA

1. Quando viene operato il sequestro amministrativo deve essere immediatamente trasmessa copia dell'atto al Sindaco, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della Legge.
2. E' sempre disposto il sequestro delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione nei casi in cui è prevista la confisca obbligatoria.
3. Ai sensi dell' articolo 13, comma 2 della Legge 24.11.1981 n. 689, si potrà altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

ARTICOLO 5
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla data di notificazione degli estremi della violazione.
2. L'importo delle spese di procedimento viene stabilito (annualmente) con deliberazione della Giunta comunale in relazione ai costi sostenuti dagli uffici competenti.

ARTICOLO 6
MEMORIE DIFENSIVE

1. Entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il responsabile della violazione può far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito personalmente.
2. Sia nell'ipotesi di produzione di scritti difensivi e documenti, che in quella di audizione personale, l'Ufficio competente per materia, così come individuato all'art. 3, comma 2, provvederà ad attivare le procedure finalizzate all'acquisizione di tutti gli elementi utili per la valutazione secondo i criteri fissati dall' articolo 11 della Legge 24.11.1981 n. 689, all'occorrenza anche mediante richiesta di controdeduzioni scritte all'agente accertatore.
3. Il pagamento in misura ridotta estingue il procedimento e rende improcedibile l'eventuale ricorso.

ARTICOLO 7
ORDINANZE INGIUNZIONI

1. L'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento ovvero di motivata archiviazione del procedimento sanzionatorio, è adottata dal Responsabile del Servizio di Polizia Comunale o dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata, secondo competenza.
2. Con l'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento, sempre che gli obbligati non vi abbiano provveduto autonomamente, devono essere altresì applicate le eventuali sanzioni accessorie della confisca amministrativa, della rimozione delle opere abusive e del ripristino dello stato dei luoghi, fissando un congruo termine per l'adempimento.
3. In caso gli obbligati non dovessero ottemperare alla rimozione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi, si potrà provvedere d'ufficio a spese dei responsabili interessati.

ARTICOLO 8
RISCOSSIONE FORZATA

1. Decorso inutilmente il termine di 60 (sessanta) giorni per il pagamento fissato nell'Ordinanza-Ingunzione, salvo che sia stato proposto ricorso o che il giudice abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento, dovrà procedersi alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'articolo 27 della legge 24.11.1981 n. 689, previa verifica della regolarità formale dell'Ordinanza-Ingunzione e della sua rituale notificazione agli interessati.
2. La procedura per la riscossione forzata delle somme dovute è disciplinata dalle norme in materia di riscossione dei ruoli.

ARTICOLO 9
DESTINATARIO DEI PROVENTI

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme contenute in Regolamenti ed Ordinanze comunali spettano al Comune.
2. Una parte dei proventi di queste sanzioni verrà destinata all'informazione al cittadino.

ARTICOLO 10
NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, vale quanto disposto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e, per materie delegate dalla Regione, la L.R. 17.01.1984 n.1.
2. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente Regolamento, sono fatte salve le disposizioni contenute nei Regolamenti ed Ordinanze comunali attualmente in vigore.